



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

ORDINANZA N. 78 DEL 23/08/2013

Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità

OGGETTO: *Interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità nei confronti dei proprietari dell'immobile distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, part. 55.*

IL SINDACO

Vista la nota del 16/08/2013, prot. 8652, con la quale, a seguito degli eventi sismici del giorno 16 agosto u.s., che hanno interessato l'intero territorio comunale, è stato richiesto al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina, la verifica della staticità dell'immobile sito nella via Garibaldi, angolo via Piave, distinto nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 12, part. 55;

Vista la nota pervenuta tramite fax in data 19/08/2013, prot. 8692 dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina, intervenuto in data 16/08/2013, con la quale ha comunicato quanto segue:

“sul posto si accertava insieme a personale Polizia Municipale e Tecnico Comunale del Comune di Sant'Angelo di Brolo, che un edificio di proprietà eredi Castelnuovo, presenta segni di lesioni sui muri perimetrali. Ciò premesso, rendesi necessario ed urgente che chi di dovere faccia eseguire sotto la guida di personale tecnico qualificato e responsabile ogni accurata verifica, nonché i lavori di messa in sicurezza che il caso richiede”;

Dato atto, che i Vigili del Fuoco, intervenuti al fine di garantire la pubblica incolumità, hanno provveduto a transennare l'area limitrofa all'edificio, inibendo nel contempo il transito nel tratto della via Garibaldi e della via Piave limitrofa al fabbricato *de qua*;

Vista la relazione redatta dai tecnici comunali Geom. Tindaro Pino Scaffidi e Geom. Antonimo Mondello in data 16/08/2013, con la quale in ordine al predetto immobile hanno evidenziato che: a) *“fabbricato eredi Castelnuovo” - sono presenti diverse lesioni sulla muratura perimetrale di considerevole entità, quasi certamente preesistenti, atteso che sulla sede stradale non si è rilevato traccia di intonaco e/o calcinacci. A tal proposito si ritiene utile precisare che in presenza di ulteriori eventi di particolare intensità non è possibile escludere l'aggravarsi dell'attuale situazione con eventuali crolli strutturali del predetto immobile. Pertanto si ritiene utile ed urgente eseguire una ulteriore verifica da parte di tecnici adeguatamente qualificati;*

Vista l'ordinanza sindacale n. 68 del 16/08/2013 con la quale è stato disposto *“con effetto immediato, il divieto di transito veicolare e pedonale in via Garibaldi, nel tratto corrispondente al fronte del fabbricato eredi Castelnuovo, ed in via Piave, nel tratto corrispondente al fronte del medesimo fabbricato”;*

Vista la nota pervenuta tramite fax in data 23/08/2013, prot. 8832 dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina, intervenuto in data 22/08/2013, con la quale ha comunicato, tra l'altro:

“...omissis, rendesi necessario ed urgente che chi di dovere faccia eseguire sotto la guida di personale tecnico qualificato e responsabile ogni accurata verifica, nonché i lavori di messa in sicurezza che il caso richiede”. Nelle more dei provvedimenti richiesti, rendesi necessario provvedere a transennamento rigido della struttura attorno l'edificio, con interdizione delle strade

adiacenti. Inoltre, "Gli accessi ai fabbricati compresi nel transennamento dovranno essere protetti da opportune opere atte a consentire il transito delle persone in condizione di sicurezza";

Rilevato che tale situazione, può costituire fonte di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Valutata la necessità indifferibile ed urgente di adottare gli opportuni provvedimenti, necessari a rimuovere la situazione di pericolo;

Atteso che in relazione a quanto precede, considerata l'importanza che la problematica riveste sul piano della sicurezza generale, è opportuno rimuovere, senza indugio ogni stato di pericolo ed emettere ordinanza di messa in sicurezza dell'edificio *de qua*, a carico dei proprietari;

Accertato che dai dati catastali in possesso ed i riscontri anagrafici, il fabbricato risulta ascrivere come segue:

- 1) **Marraffa Rosaria**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 28/08/1962 e **Marraffa Francesco**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 24/02/1964, unità di pertinenza in Catasto Fg. 12, part. 55, sub. 1 e sub. 2;
- 2) **Palmeri Pietro**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 29/06/1923 e **Scaffidi Sara**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 26/01/1920, deceduti e per essi i successori e/o aventi causa, unità di pertinenza in Catasto Fg. 12, part. 55, sub. 3;
- 3) **Castelnuovo Eugenio**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 24/10/1905, deceduto e per esso ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Ginevra**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 28/07/1917, deceduta e per essa ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Lidia**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 16/03/1914, deceduta e per essa ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Rosanna**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 14/06/1904, deceduta e per essa ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Rosaria**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 22/02/1907, deceduta e per essa ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Germano**, nato a Roma il 06/05/1937, **Castelnuovo Nerina**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 13/10/1921, **Castelnuovo Elio**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 20/10/1938, deceduto e per esso ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Amedeo**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 27/02/1937, **Castelnuovo Umberto**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 24/04/1933, **Castelnuovo Ezelina**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 18/03/1935, **Castelnuovo Aldo**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 31/03/1919, deceduto e per esso ai successori e/o aventi causa, unità di pertinenza in Catasto Fg. 12, part. 55, sub. 4 e sub. 5.

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss. mm. ii. nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Richiamato l'art.38, comma 2,della Legge 08/06/1990, n. 142 e ss. mm. ii. nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Atteso che le vigenti norme in materia di Protezione Civile, nonché la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di Protezione Civile;

Atteso che la problematica oggetto di accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate;

Visto l'art. 54 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella Legge n. 125 del 24/07/2008, che pone in capo al Sindaco, quale ufficiale di Governo, *adottare con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*

Visto l'art. 7 della Legge 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) si può prescindere dall'avvio del procedimento;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si rende necessaria ed urgente la messa in sicurezza dell'area antistante l'edificio e per tale finalità è necessario prescrivere:

a) *misure provvisorie atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, quali:*

- l'immediata delimitazione dell'area interessata con transennamento rigido e nastro segnaletico ed opportuna segnaletica stradale diurna e notturna, nonché di tutti gli altri accorgimenti prescritti dalle norme vigenti per la messa in sicurezza dei cantieri edili e sulla sicurezza del traffico veicolare ed il transito pedonale sulle vie pubbliche adiacenti l'immobile *de qua*, secondo la sorveglianza e le direttive che saranno impartite da un Direttore dei Lavori nominato dai proprietari ed il controllo del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, da effettuarsi comunque entro 24 ore dalla notificazione del presente provvedimento ai proprietari degli immobili;

- l'immediata messa in sicurezza provvisoria, a mente delle vigenti disposizioni di legge, a cura dei proprietari, delle parti pericolanti dell'edificio, entro 10 giorni dell'avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Si dà atto che in caso di ritardo nell'esecuzione da parte dei proprietari stessi, o di loro irreperibilità, si provvederà d'ufficio secondo le vigenti norme e con spese a carico dei proprietari;

b) *misure definitive per la messa in sicurezza delle strutture pericolanti dell'edificio, quali:*

- esecuzione di tutti quei lavori successivi ritenuti indispensabili ad evitare pericoli imminenti e futuri, quali, se ricorrenti, ripristino, consolidamento, adeguamento sismico e restauro conservativo delle strutture, da effettuarsi da parte dei proprietari dell'immobile, con inizio lavori entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente Ordinanza e sulla base di progetti ed elaborati redatti da un tecnico qualificato, che dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità competenti. L'esecuzione di dette opere di *messa in sicurezza* dovrà essere effettuata, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza cantieri e dalle prescrizioni del Regolamento edilizio comunale.

Visto l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

ORDINA

a) per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, ai proprietari dell'edificio a quattro elevazioni fuori terra, prospiciente la strada via Garibaldi – angolo via Piave e distinto nel N.C.E.U. dal foglio di mappa n. 12, part. 55 e specificatamente ai Sig.ri:

- 1) **Marrappa Rosaria**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 28/08/1962 e **Marrappa Francesco**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 24/02/1964, unità di pertinenza in Catasto Fg. 12, part. 55, sub. 1 e sub. 2;
- 2) **Palmeri Pietro**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 29/06/1923 e **Scaffidi Sara**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 26/01/1920, deceduti e per essi i successori e/o aventi causa, unità di pertinenza in Catasto Fg. 12, part. 55, sub. 3;
- 3) **Castelnuovo Eugenio**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 24/10/1905, deceduto e per esso ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Ginevra**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 28/07/1917, deceduta e per essa ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Lidia**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 16/03/1914, deceduta e per essa ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Rosanna**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 14/06/1904, deceduta e per essa ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Rosaria**, nata a Sant'Angelo di Brolo il

22/02/1907, deceduta e per essa ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Germano**, nato a Roma il 06/05/1937, **Castelnuovo Nerina**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 13/10/1921, **Castelnuovo Elio**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 20/10/1938, deceduto e per esso ai successori e/o aventi causa, **Castelnuovo Amedeo**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 27/02/1937, **Castelnuovo Umberto**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 24/04/1933, **Castelnuovo Ezelina**, nata a Sant'Angelo di Brolo il 18/03/1935, **Castelnuovo Aldo**, nato a Sant'Angelo di Brolo il 31/03/1919, deceduto e per esso ai successori e/o aventi causa, unità di pertinenza in Catasto Fg. 12, part. 55, sub. 4 e sub.5.

b) Ciascuno per quanto di propria competenza ed in solido:

- l'immediata delimitazione dell'area interessata con transennamento rigido e nastro segnaletico ed opportuna segnaletica stradale diurna e notturna, nonché di tutti gli altri accorgimenti prescritti dalle norme vigenti per la messa in sicurezza dei cantieri edili e sulla sicurezza del traffico veicolare ed il transito pedonale sulle vie pubbliche adiacenti l'immobile *de qua*, secondo la sorveglianza e le direttive che saranno impartite da un Direttore dei Lavori nominato dai proprietari ed il controllo del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, da effettuarsi comunque entro 24 ore dalla notificazione del presente provvedimento ai proprietari degli immobili;

- l'immediata messa in sicurezza provvisoria, a mente delle vigenti disposizioni di legge, a cura dei proprietari, delle parti pericolanti dell'edificio, entro 10 giorni dell'avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Si dà atto che in caso di ritardo nell'esecuzione da parte dei proprietari stessi, o di loro irreperibilità, si provvederà d'ufficio secondo le vigenti norme e con spese a carico dei proprietari;

ORDINA ALTRESI'

- esecuzione di tutti quei lavori successivi ritenuti indispensabili ad evitare pericoli imminenti e futuri, quali, se ricorrenti, ripristino, consolidamento, adeguamento sismico e restauro conservativo delle strutture, da effettuarsi da parte dei proprietari dell'immobile, con inizio lavori entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente Ordinanza e sulla base di progetti ed elaborati redatti da un tecnico qualificato che dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità competenti. L'esecuzione di dette opere di *messa in sicurezza* dovrà essere effettuata, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti ivi comprese quelle in materia di sicurezza cantieri e dalle prescrizioni del Regolamento edilizio comunale.

Quanto stabilito nel presente provvedimento, ha efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e della notifica ai soggetti interessati – intimati, fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente per l'insorgenza di situazioni determinanti differenti valutazioni degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

DEMANDA

Al Servizio della Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti.

AVVERTE

- che la mancata esecuzione da parte del/dei soggetto/i intimato/i comporta, l'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p.;
- che il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo per il presente atto è il Geom. Tindaro Pino Scaffidi – Responsabile Area Manutenzioni e Protezione Civile del Comune;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso, entro giorni 15 dalla notifica della presente;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico, presso l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento;

INFORMA INOLTRE

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - a) ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Messina entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

DISPONE

- che la presente ordinanza:
 - a) sia notificata a mezzo di messo comunale ai soggetti interessati – intimati;
 - b) sia pubblicata nei modi di legge;
 - c) sia trasmessa al Sig. Prefetto di Messina;
 - d) sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Angelo di Brolo;
 - e) sia comunicata al Segretario comunale;
 - f) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
 - g) sia trasmessa al Genio Civile di Messina e alla Soprintendenza ai BB.CC. e P.I. di Messina.

